



Città di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 76 del 18.07.2011

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI CAUSA

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno diciotto del mese di luglio nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio		X	Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico		X
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza		X
Enrico Mazzoleni	X		Ivan Mauri	X	
Michaela Licini	X		Filippo Boscagli	X	
Luigi Marchio	X		Antonio Pasquini	X	
Raffaella Cerrato	X		Angela Fortino		X
Marco Caccialanza	X		Dario Romeo	X	
Viviana Parisi		X	Giacomo Zamperini	X	
Giorgio Buizza	X		Cinzia Bettega	X	
Alberto Colombo	X		Lamberto Bodega	X	
Nives Rota	X		Stefano Parolari	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Giorgio Siani	X	
Ernesto Palermo	X		Giulio De Capitani	X	
Casto Giuseppe Pattarini		X	Giovanni Colombo	X	
Elisa Corti	X		Pierino Locatelli	X	
Antonio Pattarini	X		T O T A L E	34	7

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

A. Pattarini – Palermo – Locatelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che in data 31.12.2007 (allegato 1) il Sindaco pro tempore del Comune di Lecco adottava l'ordinanza Sindacale n. 355 per l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, con la quale stabiliva i criteri/requisiti idonei per l'approvazione della pratica di immigrazione, e che tale ordinanza era stata emanata con il carattere d'urgenza a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- Premesso altresì che il provvedimento suddetto veniva impugnato innanzi al TAR di Milano dalle organizzazioni sindacali CGIL e UIL, e l'adito Giudice ne disponeva in sede cautelare la sospensione;
- Precisato altresì che con ordinanza Sindacale n. 299 del 23/12/2010 (allegato 2) il Sindaco di Lecco annullava in autotutela l'ordinanza di cui sopra, poiché ritenuta illegittima;
- Constatato che l'adito Giudice a seguito del provvedimento di autotutela emesso dal Comune di Lecco, dichiarava, con sentenza 1241/11 (allegato 3) la cessazione della materia del contendere nei confronti del Comune di Lecco, disponendo tuttavia il rimborso delle spese di causa a favore del ricorrente nella misura di euro 2.000 oltre IVA, CPA e contributo atti giudiziari (500 euro);
- Precisato che i ricorsi avverso gli analoghi provvedimenti di altri Comuni, che a differenza del Comune di Lecco non hanno provveduto all'annullamento in via di autotutela, sono stati accolti dall'adito TAR (sentenze 1239/11, 1240/11, 1242/11 – tutte allegate sub all. 4), con condanna dei medesimi Enti al rimborso a favore dei ricorrenti delle spese di causa in misura assai più onerosa di quanto richiesto al Comune di Lecco (rispettivamente euro 4.000, euro 7.000, euro 5.000 oltre , in ogni caso, ad IVA, CPA e contributo unificato atti giudiziari);
- Constatato che in data 18/5/2011 è pervenuta al Comune di Lecco (allegato 6), da parte del difensore dei ricorrenti, richiesta di pagamento delle spese poste a carico del Comune di Lecco per complessivi euro 3.308,00 (euro 2000 per spese liquidate, euro 250 per spese generali del 12,5% ex D.M. 127/04, euro 90 per CPA al 4%, ed euro 468 per Iva al 20%, più euro 500 per contributo unificato atti giudiziari);
- Ritenuto che sussistano i presupposti di legge per poter dar luogo al riconoscimento del debito fuori bilancio, trattandosi di spesa derivante da sentenza dell'Autorità Giudiziaria;
- Vista la deliberazione n. 32 del 14.03.2011: "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e relativi allegati."
- Vista la mail del segretario generale del 9/6/2011 (allegato 5) con la quale si autorizza il direttore del settore AGAP ad utilizzare il cap. 876 intervento 1.01.02.08;
- Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
- Durante le dichiarazioni di voto il capogruppo della Lega Nord – Lega Lombarda, Cinzia Bettega, comunica che il suo gruppo consiliare non parteciperà al voto.

- Con n. 22 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Boscagli, Mauri, Pasquini, Romeo e Zamperini). Non partecipano al voto i consiglieri: Bettega, Bodega, G.Colombo, De Capitani, Locatelli, Parolari e Siani

DELIBERA

1) di riconoscere, per le motivazioni addotte in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio di €. **3.308,00** =(euro tremilatrecentootto/00) a favore dei ricorrenti, così come stabilito dalla sentenza del TAR;

2) di impegnare l'importo totale di €. 3.308,00=(euro tremilatrecentootto/00) all'intervento 1.01.02.08.00 – cap. 876 del Bilancio di previsione 2011;

3) di dare atto che tale somma verrà liquidata con separato apposito provvedimento del Direttore di Settore.

4) di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Sezione Regionale della Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 25, comma quinto, della L. n. 289/2002.

Indi, stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 22 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Pasquini e Zamperini) e n. 3 astenuti (Boscagli, Mauri e Romeo). Non partecipano al voto i consiglieri: Bettega, Bodega, G.Colombo, De Capitani, Locatelli, Parolari e Siani

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI CAUSA.", ID n. del .2011.

Lecco, 22.06.2011

IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott. Flavio BOLANO



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ID
N. 5845448 DEL 22/06/2011

SETTORE: FINANZIARIO, SOCIETÀ PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI
SERVIZIO: CONTABILITÀ

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità contabile della
proposta di deliberazione in esame.

Lecco, 29/06/2011


IL DIRETTORE DI SETTORE
Michele Brivio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Daniela Porta

Pratica trattata da: Laura Arrigoni Neri



COMUNE DI LECCO

COMUNE DI LECCO
Allegato alla deliberazione C.C. n. 76 del 18/12/2011
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SINDACO GENERALE

Prot. n. 895 del 9/01/2008
ORD. SIND. n. 355/2007 del 31.12.2007

OGGETTO: ORDINANZA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL SINDACO

PREMESSO

- che ai fini dell'assunzione della qualità di residente deve manifestarsi, nell'arco temporale minimo richiesto, almeno una delle seguenti condizioni:
 - iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
 - residenza, da intendersi, secondo la definizione datane dall'articolo 43, comma 2, del Codice civile, come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali;
- che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;
- che l'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;
- che l'art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286) prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;
- che l'art. 6, comma 5 del medesimo D. Lgs 286/2007, stabilisce che per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;

- che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" prevede all'art. 7 che il cittadino dell'unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;

- che il medesimo Decreto Legislativo n. 30/2007, all'art. 9 nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

- che il comma 3° del citato art. 9 del D. Lgs. 30/2007 crea un distinguo per quanto concerne l'applicazione della normativa sull'iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell'Unione europea, prevedendo nei confronti di quest'ultimi, la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all'attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri minimi fissati dall'art. 29, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

- che il successivo comma 4 del medesimo art. 9 del D. Lgs. 30/2007, prevede la possibilità che il cittadino dell'Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- che nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

- che gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso, compiti e funzioni sia in qualità di rappresentante dell'Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;

- che in particolare, il Sindaco, all'interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generale dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l'onere della vigilanza, in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza informandone il Prefetto;

- che l'art. 221 del T.U.L.S.S. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità, stabilisce che affinché gli edifici o parte di essi possano essere abitati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile e una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi lo stato di salubrità degli ambienti abitativi;

TUTTO CIO' PREMESSO

PRESO ATTO che a seguito dell'allargamento degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, e dell'entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari all'interno degli stati membri (G.U. n. 72 del 27/3/2007) in vigore dall'11 aprile 2007, occorre dare attuazione a detta normativa, fornendo adeguate disposizioni in materia di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Lecco;

ATTESO che in conseguenza dell'entrata in vigore della disciplina generale sopra richiamata, nel corso degli ultimi mesi, si è registrato un incremento significativo dei flussi migratori e conseguentemente delle richieste di iscrizioni nel registro anagrafico della popolazione;

CONSIDERATO che pari passo alle numerosissime richieste di iscrizioni anagrafiche che vengono periodicamente presentate, si assiste ad un vero e proprio fenomeno migratorio che in termini oggettivi e quantitativi, ove non si attuino più specifici controlli e verifiche, potrebbe assurgere a connotati di vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica nonché dell'incolumità dell'ordine e della sicurezza nella loro più ampia accezione del termine;

DATO ATTO infatti che accade non di rado, come in sede di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione anagrafica, che gli stessi agenti si trovino al cospetto di alloggi affetti ad un vistoso stato di degrado incompatibile con il requisito dell'abitabilità, palesando le medesime gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità ambientale previste dalla legislazione vigente anche e soprattutto in correità con i limiti di affollamento, che vengono quasi sistematicamente disattesi con grave pregiudizio alle condizioni igieniche dell'ambiente abitativo;

DATO ATTO peraltro di come la condizione abitativa sia il termometro che misura il grado di integrazione di ogni persona nella collettività e di come nell'accezione di abitazione si racchiuda il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere dei requisiti minimi di base ben definiti

che permettono ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari tra i quali le condizioni igienico sanitarie, lo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni, convergendo sul fatto che la situazione abitativa può essere considerata un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo;

RITENUTO, ove vengano meno i presupposti sopra enunciati, che detta carenza, possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari, e che laddove se ne riscontri la necessità e l'urgenza per garantirne il suo esercizio, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;

RICONOSCIUTO pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover disporre l'attuazione di adeguate misure a carattere preventivo atte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e dell'abitabilità degli alloggi, nei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica da porsi in essere contestualmente al sopralluogo di verifica dei requisiti per la registrazione all'anagrafe della popolazione in applicazione del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

DATO ATTO per contro, come la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio, si pone non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quale distinto e autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;

CONSIDERATO che, in forza di quanto stabilito dall'art. 54 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000, al Sindaco, quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, compete la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

VISTA la necessità di provvedere in merito con il carattere dell'urgenza, attesa la portata del fenomeno relativo all'incremento delle iscrizioni anagrafiche e quello collegato e diffuso di ordine igienico sanitario, che attiene ad esigenze contingibili ed inderogabili al fine di impedirne una sua incontrollabile espansione a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile;

VISTA la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54)

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286);

VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;

VISTA Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;

VISTI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

ORDINA

in applicazione della disciplina legislativa generale che regola l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dello Stato Italiano, di stabilire quanto segue:

1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:

al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di Lecco si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D. LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:

Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.

Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione.

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione deve produrre la seguente documentazione:

- nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di **lavoratore subordinato** l'ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'I.N.P.S. dello stesso. **I cittadini della Romania e della Bulgaria**, dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale; detto nulla osta non sarà necessario per coloro che alla data del 1 gennaio 2007 già soggiornavano regolarmente sul territorio nazionale; in caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda

l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale;

- il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità può essere dichiarata anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza tuttavia, dovrà essere attivata da parte degli uffici comunali, adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 286/98);

Tabella esemplificativa:

Limite di reddito	Numero componenti
€ 5.061,68	Solo richiedente o Richiedente + un familiare
€ 10.123,36	Richiedente + due familiari o Richiedente + tre familiari
€ 15.185,04	Richiedente + quattro familiari e oltre

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale che copra le spese sanitarie;

- nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d'iscrizione anagrafica per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente;

- all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra, seguirà l'iscrizione anagrafica – subordinata tuttavia oltre che alla verifica dei richiamati requisiti, anche all'**accertamento della dimora abituale** – in merito alla quale verrà consegnato all'interessato il relativo certificato d'iscrizione. Quest'ultimo dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del D. Lgs. 30/2007). Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d'iscrizione anagrafica dell'interessato. Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata;

- ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto dell'art. 7/3° comma del D. Lgs. 30/2007;

3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D. LGS. 30/2007;

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2, punto 2, del D.Lgs. n 30/2007 sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica, un documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico. L'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione. La qualità di vivente a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 il cui contenuto dovrà successivamente essere accertato da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche.

4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D. LGS. N. 30/2007.

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "**Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione**".

Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, d. leg.vo n. 286/1998), per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità; ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D. lgs. n. 30/2007;

5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)

Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati ai sensi del D. Lgs. 268/98, dovranno presentare la seguente documentazione:

- carta di soggiorno in corso di validità ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa inoltrata alla Questura di Lecco qualora già scaduta;
- nel caso della carta di soggiorno scaduta ed in corso di rinnovo, analogamente a quanto previsto per i cittadini dell'Unione, il cittadino straniero deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- passaporto valido con regolare visto d'ingresso;
- dell'avvenuta iscrizione anagrafica deve essere data debita comunicazione alla Questura di Lecco;

DISPONE

che in aggiunta alle norme di applicazione della normativa generale che concerne l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente così come sopra esposte, venga stabilito quanto segue:

- in attuazione del disposto di cui all'art. 3 della Legge 24.12.1954, n. 1228, che siano confermate e mantenute in capo al Sindaco le funzioni di Ufficiale di Anagrafe, con facoltà di delega secondo termini e modalità previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
- che ai sensi del disposto di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all'interno del registro generale della popolazione residente di Lecco, venga adeguatamente aggiornata e potenziata l'efficienza del già operativo registro composto dalle schede individuali degli stranieri iscritti, dove sono comunque indicate la cittadinanza, la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno ovvero ogni variazione e utile informazione ad essa relativa;
- che contestualmente all'accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente di Lecco da parte di chiunque ne presenti richiesta, venga attuata con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale a tutela degli interessati, un'attività di verifica volta ad accertare il persistere dei requisiti igienico sanitari dell'alloggio indicato per l'uso abitativo, attivando qualora necessario, gli opportuni controlli da parte degli organi tecnici competenti finalizzati ad accertarne la fruibilità a tale uso;
- che nell'ipotesi di richiesta d'iscrizione anagrafica da parte di soggetti nei confronti dei quali, per notizie ed informazioni direttamente acquisite ovvero per atti emessi e/o provvedimenti precedentemente adottati da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, venga accertato nei confronti dei medesimi un presunto *status di pericolosità sociale* tale da porre a rischio il mantenimento e la salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica, ne venga data debita informazione alla Prefettura ed alla Questura di Lecco;

INCARICA

gli Uffici comunali e più precisamente l'Ufficio Servizi Demografici, il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio Edilizia Privata a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

AVVISA

che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Lecco e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di

Lecco (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034).

Manda il presente provvedimento:

All' Servizi Demografici	- Lecco
Al Corpo Polizia Locale	- Lecco
All'Ufficio Edilizia Privata	- Lecco
Al Prefetto	- Lecco
Al Questore	- Lecco
Al Comando Compagnia Carabinieri	- Lecco

Lecco, 18 dicembre 2007




Il Sindaco
(Dott.ssa Antonella Faggi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonella Faggi", written over the printed name.



Comune di Lecco

Acc




N. 299 R.O.

Lecco, 23.12.2010

OGGETTO: annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 355/2007.

IL SINDACO



Premesso che:

- in data 31.12.07 il Sindaco pro-tempore del Comune di Lecco, richiamati gli artt. 50 e 54 D.lgs. n. 267/00 e ritenuta al riguardo "la necessità di provvedere in merito con il carattere dell'urgenza...a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica", emetteva ordinanza n. 355/07 "per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e di disposizioni congiunte in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza";
- in tale provvedimento, che in altre sue parti si è limitato a richiamare i disposti della legislazione già vigente, si è peraltro statuito che:
 - 1) l'iscrizione all'anagrafe comunale di cittadino di stato membro della Comunità Europea (soggiornante in Italia senza svolgere attività lavorativa, ovvero soggiornante in Italia per motivi di istruzione/formazione professionale) sarebbe stata subordinata alla preventiva verifica della disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari, nonché alla preventiva verifica della liceità della fonte di tali risorse;
 - 2) l'iscrizione all'anagrafe di soggetto extracomunitario sarebbe stata subordinata al possesso di carta di soggiorno (ora rinominata, ex art. 1 D.Lgs.n.3/07, permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo) in corso di validità (ovvero per la quale sia stata formulata richiesta di rinnovo).

Premesso altresì che

- l'esercizio nel caso di specie del potere di ordinanza Sindacale non appare condivisibile, non potendosi con il medesimo regolare in maniera stabile una situazione od assetto di interessi; infatti, secondo la sentenza C.di S. VI n.580/01 "costituisce requisito di validità delle ordinanze contingibili ed urgenti la fissazione di un termine di efficacia del provvedimento...sicché non si ammette che l'ordinanza...venga emanata per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti ovvero per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi";

- nel merito, sono di competenza esclusiva del **Legislatore Statale** sia la materia dell'**immigrazione**, sia la materia della "**cittadinanza, stato civile ed anagrafi**" (art. 117 Costituzione, comma 2 lettere "b" e "i") ed a tale normativa bisogna dunque fare necessario riferimento;
- le statuizioni di cui ai precedenti punti n. 1 e n. 2 appaiono peraltro in contrasto con la vigente legislazione statale, laddove rispettivamente:
 - 1) l'art. 9 c. 4 D.lgs. n. 30/07 prevede che la disponibilità di risorse economiche sufficienti possa essere attestata mediante dichiarazione dell'interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 Dpr. n.445/00;
 - 2) l'art. 6 comma 7 D.lgs. n.286/98 statuisce che "le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani", mentre l'art. 9 comma 1 D.lgs. n. 286/98 prevede (per il rilascio del permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo, già carta di soggiorno) il "possesso da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità";
- in ordine alla sussistenza dei motivi di illegittimità dianzi esposti si è già pronunciato (in sede cautelare) il **Tribunale Amministrativo Regionale di Milano** con ordinanza **8.5.08**, sospendendo l'efficacia dell'ordinanza Sindacale n. 355/07 (identica decisione è stata assunta nei confronti di altri Enti Locali che avevano adottato analoghi provvedimenti).

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

l'annullamento in autotutela dell'Ordinanza Sindacale n. 355/07, siccome ritenuta illegittima per le ragioni dianzi esposte

ORDINA


che la presente Ordinanza:

- venga trasmessa agli Uffici Comunali competenti (Servizi Demografici, Polizia Locale);
- venga altresì resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonchè sul sito internet del Comune di Lecco;


AVVISA

che avverso la presente ordinanza potrà essere interposto ricorso avanti il T.A.R. Milano nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO
Dott. Virginio Brivio



N. 01241/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2008 REG.RIC.



App.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 46 del 18/7/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



IL SEGRETARIO GENERALE

sul ricorso numero di registro generale 887 del 2008, proposto da:
Cgil Camera del Lavoro Territoriale di Lecco, Uil Camera Sindacale Provinciale di Lecco, con gli avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Renata D'Amico e con domicilio eletto presso il primo in Milano, via Chiossetto, 14;

contro

Comune di Lecco, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pedrazzini, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fischetti in Corso XII Marzo, 28 a Milano;

Ministero dell'Interno, con l'Avvocatura Distrettuale di Milano, ivi domiciliata per legge nel suo ufficio di via Freguglia, 1; Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco di Lecco n. 355 del 31 dicembre 2007, recante "attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lecco e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'ordinanza impugnata il Sindaco del Comune di Lecco, richiamata la vigente normativa in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari e comunitari, preso atto che a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari si è verificato un fenomeno di esponenziale incremento delle richieste di iscrizione che, se non adeguatamente regolamentato, potrebbe assurgere a vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia della igiene e sanità pubblica, posto che, assai spesso, gli alloggi destinati ad ospitare i

nuovi residenti versano in condizioni di degrado incompatibili con il requisito della abitabilità, palesando gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità previsti dalla legislazione vigente; considerato che tale situazione mette altresì a repentaglio l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica intesa nella sua più ampia accezione, ha ritenuto di adottare adeguate misure di carattere preventivo volte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della abitabilità degli alloggi nell'ambito dei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica in applicazione del D.P.R. 223 del 1989 e della normativa nazionale di recepimento della Direttiva CE 38/04.

Avverso il predetto atto sono insorte le associazioni ricorrenti, ritenendo che la disciplina dell'iscrizione anagrafica da esso introdotta contrasti con le rispettive finalità statutarie in quanto discriminatoria.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lecco e il Ministero dell'Interno.

DIRITTO

Il Comune di Lecco ha depositato in giudizio l'ordinanza sindacale n. 299 del 23 dicembre 2010 con la quale ha disposto l'annullamento in via di autotutela del provvedimento impugnato.

Il Collegio deve prenderne atto dichiarando cessata la materia del contendere.

Le spese devono porsi a carico dell'Amministrazione resistente, che

con l'intervento in autotutela ha riconosciuto l'illegittimità dell'atto impugnato. Resta inoltre fermo l'onere di cui all'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell'art. 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte virtualmente soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida un Euro 2.000,00 oltre IVA, c.p.a. e rimborso CU

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Aee . 4

N. 01239/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

3

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

COMUNE DI LECCO
Allegato alla deliberazione C.C. n. 46 del 18/12/2011
Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale

sul ricorso numero di registro generale 549 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Cgil, Ust Cisl, Csp Uil e Cesana Renato con gli avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Renata D'Amico, con domicilio eletto nello studio del primo in Milano, via Chiossetto, 14;

contro

Comune di Seregno, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Soncini nel cui studio in Milano, viale Regina Margherita 1 è elettivamente domiciliato;

Ministero dell'Interno; Sindaco Quale Ufficiale di Governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Milano, ivi domiciliata per legge nel suo ufficio di via Freguglia, 1;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Seregno in data 12 dicembre 2007 recante "attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza.

nonché, con motivi aggiunti,

dell'ordinanza del Sindaco del medesimo comune in data 12 ottobre 2010 avente ad oggetto "attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, anche in attuazione della riforma legislativa di cui alla L. 94/09 e relative disposizioni correlate".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sindaco Quale Ufficiale di Governo e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ordinanza pubblicata in data 7/12/2007 il Sindaco del Comune

di Seregno, richiamata la vigente normativa in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari e comunitari, preso atto che a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari si è verificato un fenomeno di esponenziale incremento delle richieste di iscrizione che, se non adeguatamente regolamentato, potrebbe assurgere a vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia della igiene e sanità pubblica, posto che, assai spesso, gli alloggi destinati ad ospitare i nuovi residenti versano in condizioni di degrado incompatibili con il requisito della abitabilità, palesando gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità previsti dalla legislazione vigente; considerato che tale situazione mette altresì a repentaglio l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica intesa nella sua più ampia accezione, ha ritenuto di adottare adeguate misure di carattere preventivo volte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della abitabilità degli alloggi nell'ambito dei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica in applicazione del D.P.R. 223 del 1989 e della normativa nazionale di recepimento della Direttiva CE 38/04.

Avverso il predetto atto sono insorte la CGIL di Monza Brianza, la UST CISL della Brianza, la CSP UIL della Brianza e il Sig. Renato Cesana in proprio.

Ritenendo le prime che la disciplina dell'iscrizione anagrafica adottata

dal Sindaco del Comune di Seregno contrasti con le rispettive finalità statutarie in quanto discriminatoria e ritenendo il Sig. Cesana che la medesima disciplina impedisca o renda più difficoltosa l'assunzione di una badante straniera che provveda alle esigenze della moglie, tutti i suddetti ricorrenti hanno censurato il provvedimento impugnato sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione e falsa applicazione dei principi dell'ordinamento con particolare riguardo alla L. 1228/54, al D.P.R. 223/89, al D.Lgs 286/98 ed al D.Lgs 30/07; carenza, insufficienza, erroneità, illogicità della motivazione. Irragionevolezza, disparità di trattamento. Sviamento di potere.

L'ordinanza del Sindaco del Comune di Seregno è illegittima laddove impedisce l'iscrizione anagrafica a tutti gli stranieri extracomunitari privi di carta di soggiorno (e cioè che non siano in possesso dello status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della normativa CE).

La predetta ordinanza è altresì illegittima laddove subordina l'iscrizione anagrafica di talune categorie di cittadini stranieri ad adempimenti ed oneri probatori non previsti dalla vigente normativa.

La censura si appunta, in particolare, sulle parti del provvedimento impugnato che prevedono: *a)* che lo straniero extracomunitario il quale abbia richiesto e non ancora ottenuto la carta di soggiorno debba dimostrare all'ufficiale di anagrafe di avere un'idonea sistemazione alloggiativa ed un reddito annuo, proveniente da fonti

lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; *b)* che per concedere l'iscrizione anagrafica al cittadino comunitario il comune si riserva di verificare se egli risulti in possesso di un reddito minimo pari a quello previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria individuando la provenienza e la liceità della relativa fonte; *c)* che i familiari extracomunitari di cittadini comunitari non possano essere iscritti nei registri anagrafici fino a quando non presentino la "carta di soggiorno per familiari" di cui all'art. 10 del D.Lgs 30 del 2007.

2) Violazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267 del 2000 in relazione alla L. 1228/54 ed al D.P.R. 223/89; difetto dei presupposti, carenza, insufficienza, erroneità, illogicità della motivazione; sviamento di potere.

L'atto impugnato è illegittimo in quanto contiene una disciplina dell'anagrafe destinata a durare nel tempo, non essendo in esso previsto un termine di vigenza correlato con un specifica e contingente situazione di emergenza puntualmente identificata.

3) Violazione degli artt. 7, 42, 48, 50 e 54 del D.lgs. n. 267 del 2000. Incompetenza. Eccesso e sviamento di potere.

L'atto impugnato ha natura regolamentare e, come tale, avrebbe potuto essere emesso soltanto dal Consiglio comunale o dalla Giunta, ma non dal Sindaco.

Il provvedimento impugnato è stato sospeso cautelamente da

questo TAR con ordinanza del 8 maggio 2008.

Nelle more della decisione sul merito del ricorso il Sindaco del Comune di Seregno ha, tuttavia emanato una nuova ordinanza (n. 226 del 12/10/2010) destinata a “sostituire” la precedente.

Secondo il Sindaco del Comune di Seregno il potere di emettere provvedimenti finalizzati a disciplinare le iscrizioni anagrafiche dei cittadini stranieri, oltre che dalle norme già citate nella precedente ordinanza, potrebbe ora fondarsi anche sul D.L. 92/08 convertito in legge 125/08 e sul relativo regolamento ministeriale di attuazione del 5/08/2008 che hanno ampliato l'ambito dei poteri di ordinanza sindacale prevedendo che il Capo dell'Amministrazione comunale, nella sua qualità di Ufficiale di governo, possa emanare provvedimenti anche di carattere non contingibile ed urgente al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica intesa come bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile nell'ambito delle comunità locali, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Rilevanti ai fini dell'esercizio di un potere di ordinanza in materia di anagrafe sarebbero inoltre: il comma 5 bis dell'art. 54 del D.Lgs 267/00 secondo cui il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziarie o di pubblica sicurezza la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di

espulsione o allontanamento dal territorio dello Stato, nonché l'art. 1 comma 18 della L. 94/2009 nella parte in cui dispone che l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo a verifica da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.

La nuova ordinanza sindacale modifica sotto alcuni profili quella precedente.

In particolare, ai fini della iscrizione nei registri anagrafici del cittadino extracomunitario non viene ora ritenuto sufficiente il permesso di soggiorno, con la precisazione, tuttavia che, gli stranieri in attesa di rilascio o di rinnovo di tale permesso debbono dimostrare di possedere un reddito superiore a quello previsto per l'esenzione dalla spesa sanitaria. Inoltre i cittadini extracomunitari al fine di ottenere la residenza nel Comune di Seregno debbono altresì dare la dimostrazione della idoneità della sistemazione alloggiativa ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 1228/54 come modificato dall'art. 1 comma 18 della L. 94/09.

La predetta ordinanza è stata impugnata con ricorso per motivi aggiunti.

I ricorrenti contestano, in particolare, che il Comune, in assenza di una corrispondente previsione legislativa, possa attribuirsi il potere di compiere indagini e verifiche in ordine alle autocertificazioni rese dai cittadini comunitari in merito al possesso di risorse reddituali

superiori alla soglia di esenzione dalla spesa sanitaria. Un siffatto potere si pone anche in contrasto con la direttiva 38/2004 che disciplina il diritto di libera circolazione dei cittadini comunitari ostacolandone l'esercizio.

L'ordinanza sindacale è altresì illegittima nella parte in cui subordina l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari alla dimostrazione del possesso di tetti reddituali minimi in quanto ciò contrasta con l'art. 8 comma 4 della Direttiva 38/04 in base al quale gli stati membri devono astenersi dal fissare l'importo preciso delle risorse che considerano sufficienti ma devono tener conto della situazione personale dell'interessato.

Altro punto censurato dell'ordinanza impugnata è quello in cui essa prevede che il Comune possa compiere accertamenti e verifiche nel caso in cui la condizione di familiare avente cittadinanza UE del cittadino UE sia stata comprovata mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Il provvedimento del Sindaco del Comune di Seregno è altresì illegittimo nella parte in cui subordina l'iscrizione anagrafica del familiare extracomunitario del cittadino UE alla presentazione della carta di soggiorno di cui all'art. 10 del D.Lgs 30/2007, impedendo così ai soggetti che non abbiano ancora ottenuto dalla Questura tale documento di poter fissare la propria residenza insieme ai propri familiari.

L'ordinanza impugnata è poi illegittima nella parte in cui prevede che

il cittadino extracomunitario in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per essere iscritto nei registri anagrafici del Comune di Seregno debba dimostrare di possedere un reddito annuo superiore alla soglia minima per l'esenzione dalla contribuzione alla spesa sanitaria e di poter godere di un'idonea sistemazione alloggiativa.

Sempre con il ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti deducono che il potere esercitato dal Sindaco del Comune di Seregno non potrebbe trovare fondamento nelle norme del D.L. 92/08 convertito in L. 125/08 in quanto la predetta legge non ha inteso attribuire ai sindaci un potere di ordinanza svincolato dai requisiti della contingibilità e della urgenza, ma solo includere fra le materie in cui i sindaci possono intervenire quella della sicurezza urbana la cui nozione non è distinta dalla sicurezza pubblica intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati. In caso contrario i predetti interventi normativi dovrebbero considerarsi incostituzionali non essendo compatibile con la costituzione un potere di ordinanza non ancorato ai requisiti della contingibilità e dell'urgenza.

Si è costituito il Comune di Seregno per resistere al ricorso.

All'udienza del 2 marzo 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. L'Amministrazione resistente ha dedotto l'inammissibilità del

ricorso per difetto di giurisdizione e per difetto di legittimazione attiva delle associazioni sindacali che lo hanno promosso.

Sotto il primo profilo essa afferma che le controversie concernenti i registri anagrafici della popolazione residente coinvolgono situazioni di diritto soggettivo attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa, con la conseguenza che la loro cognizione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Ciò è senza dubbio vero con riguardo ai singoli atti o provvedimenti con cui il comune neghi l'iscrizione nei registri anagrafici o ometta di pronunciarsi su una corrispondente istanza.

Nel caso di specie, tuttavia, siamo di fronte ad un fenomeno diverso.

Il Comune di Seregno, infatti, ha inteso esercitare un potere di ordinanza, o, in ogni caso, una potestà normativa finalizzata a governare, attraverso apposite disposizioni concernenti i servizi anagrafici, un asserito fenomeno migratorio suscettibile di minare l'igiene, l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Le posizioni soggettive che stanno a fronte del predetto potere hanno, quindi, natura di interesse legittimo in quanto, come testimonia il contenuto delle ordinanze impugnate, esso non ha natura vincolata ma è il frutto di scelte discrezionali che, come meglio si dirà innovano sotto plurimi aspetti sostanziali e procedurali la vigente disciplina legislativa in materia di iscrizioni anagrafiche.

2. Il Comune di Seregno afferma, inoltre, che le associazioni ricorrenti difetterebbero di legittimazione ed interesse a ricorrere.

Le missioni statutarie da esse invocate per radicare la loro legittimazione ad agire abbraccerebbero molteplici temi, come l'equa distribuzione del benessere, la tutela della salute, la giustizia sociale e la coesione internazionale, che nulla hanno a che vedere con l'interesse di categoria dei loro associati. E, in ogni caso, gli interessi specifici dei lavoratori non sarebbero in alcun modo messi in discussione dalle ordinanze impugnate che riguardano profili del tutto diversi della vita sociale.

L'eccezione è infondata.

E' vero che la legittimazione attiva degli organismi esponenziali di determinate categorie economico-produttive è configurabile nella sola ipotesi in cui gli stessi agiscono a tutela di quegli interessi di categoria la cui protezione costituisce fine istituzionale delle associazioni stesse, senza che a tal fine possa valere il riferimento (nello statuto) ad un'esigenza di tutela di interessi di portata generale (T.A.R. Liguria Genova sez. I 03 febbraio 2003 n. 129).

Ed è vero altresì che l'astratta legittimazione delle associazioni di categoria a tutelare interessi collettivi orbitanti nelle materie di competenza deve essere verificata alla luce dei provvedimenti effettivamente impugnati e della loro concreta attitudine a ledere, in rapporto di diretta congruità, gli interessi medesimi (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 settembre 2005, n. 6582).

Tuttavia, nel caso di specie, non può ritenersi che i provvedimenti impugnati non dispieghino alcuna efficacia lesiva sugli interessi della

categoria sociale dei lavoratori che è statutariamente e storicamente rappresentata dalle tre organizzazioni sindacali ricorrenti.

La residenza anagrafica (oltre a configurarsi, in sé come diritto soggettivo perfetto) costituisce, infatti, un attributo strettamente connesso con la personalità giuridica dell'individuo che, fra le sue varie funzioni, ha anche quella di consentire l'instaurarsi di rapporti giuridico-amministrativi con la pubblica amministrazione e con i privati e, quindi, anche di rapporti di lavoro.

Ben difficilmente un soggetto senza fissa dimora o, comunque, privo di iscrizione anagrafica in un determinato comune, può regolarizzare la sua posizione burocratico-amministrativa nei confronti di qualsivoglia Albo Professionale o datore di lavoro privato o pubblico (è appena il caso di osservare che la dichiarazione relativa alla residenza anagrafica è prevista da qualunque bando di concorso e che, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 3 del 1957 l'impiegato ha l'obbligo di risiedere nel luogo ove presta servizio). Senza contare che la residenza costituisce un requisito indispensabile per instaurare regolari rapporti fra il lavoratore, il fisco e gli enti previdenziali, sia pur attraverso la mediazione del datore di lavoro.

Di qui il fondamento della legittimazione delle associazioni sindacali ricorrenti, non potendosi dubitare del fatto che, nell'ambito della categoria da esse rappresentata rientrano non solo coloro che già siano titolari di un rapporto di lavoro, ma anche i soggetti che ne sono alla ricerca.

3. L'Amministrazione deduce ancora il difetto di interesse a ricorrere sotto il profilo della mancanza di concretezza della lesione, non essendo ancora intervenuti provvedimenti applicativi della disciplina posta con le ordinanze impugnate.

L'eccezione è infondata

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale devono ritenersi immediatamente impugnabili gli atti regolamentari dotati di immediata efficacia precettiva nei confronti dei loro destinatari (cfr. C.S., sez. IV, dec. 14 gennaio 1999 n. 33; sez. V, dec. 13 marzo 2001 n. 1437, Consiglio di stato, sez. V, 07 ottobre 2009 , n. 6132).

Nel caso di specie, le ordinanze impugnate, per la precisione dei requisiti e dei documenti richiesti ai fini dell'iscrizione anagrafica, appaiono immediatamente precettive e sono, pertanto, immediatamente lesive della posizione dei lavoratori stranieri che intendano richiedere la residenza nel Comune di Seregno. L'effettiva lesività della disciplina da esse introdotta non può, infatti, misurarsi solo in relazione alla emanazione di provvedimenti attuativi, ben potendo esplicarsi anche nei confronti di quei soggetti che, una volta apprese il contenuto, desistano dal richiedere formalmente l'iscrizione anagrafica in ragione dei più restrittivi requisiti o degli appesantimenti burocratici imposti dal Comune.

4. L'Amministrazione Comunale di Seregno deduce ancora la carenza di interesse al ricorso per quei profili delle ordinanze impugnate che riproducono la circolare ministeriale n. 19 del 2007.

6. Il Comune di Seregno contesta, infine, la sussistenza di un rapporto di connessione fra l'ordinanza sindacale impugnata con il ricorso principale e quella successiva impugnata con i motivi aggiunti che non potrebbero valere come ricorso autonomo in quanto notificati esclusivamente al procuratore costituito.

Anche tale rilievo non merita accoglimento in quanto ai fini della sussistenza del rapporto di connessione fra l'atto impugnato con motivi aggiunti e quello oggetto del ricorso principale, è sufficiente che il primo costituisca un "episodio della medesima lesione nei confronti dell'interesse della parte" (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 07 aprile 2008 n. 2877); cosa che, indubbiamente avviene nel caso di specie nel quale l'ordinanza del 12/10/2010 reitera le medesime prescrizioni restrittive del diritto all'iscrizione anagrafica degli stranieri che erano già contenute nel precedente provvedimento del 12/12/2007.

7. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.

Occorre preliminarmente osservare che i Comuni non sono titolari di ordinaria potestà regolamentare o, comunque, normativa, né per quanto riguarda la disciplina della condizione giuridica dello straniero né per quanto riguarda quella del servizio anagrafico.

La condizione giuridica dello straniero, infatti, rimane in linea di principio sottratta alle determinazioni della pubblica amministrazione essendo soggetta ad una riserva di legge tendenzialmente assoluta (art. 10 Cost.), almeno per i profili sostanziali che riguardano

l'esercizio delle libertà fondamentali.

L'art. 117 Cost. attribuisce le materie dell'immigrazione e della cittadinanza alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Allo Stato sono altresì attribuite le funzioni amministrative concernenti l'ingresso ed il soggiorno dello straniero extracomunitario (D.Lgs 286 del 1998). In tali materie, pertanto, in base al disposto dell'art. 117 comma 6° Cost., i comuni non possono esercitare alcuna potestà regolamentare.

La normativa interna che ha recepito la direttiva CE relativa al diritto di soggiorno e circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari fa coincidere l'"iscrizione presso le autorità competenti" prevista dall'art. 8 della direttiva medesima con l'iscrizione nei registri anagrafici disciplinata dalla L. 1128 del 1954 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 223 del 1989.

In conseguenza di ciò l'iscrizione nei predetti registri dei cittadini UE e dei loro familiari viene subordinata al possesso di requisiti ulteriori rispetto allo stabilimento della dimora abituale nel comune ove essa viene richiesta.

Ciò non significa, tuttavia, che i comuni abbiano acquisito una potestà normativa che li abiliti a disciplinare sul piano sostanziale o su quello procedurale la registrazione negli elenchi anagrafici dei cittadini comunitari.

L'anagrafe è, infatti, un servizio di competenza statale che non rientra nelle attribuzioni delle amministrazioni locali, le quali ne

hanno unicamente la gestione.

A tal fine occorre ricordare che ai sensi dell'art. 117 Cost. la competenza a legiferare nella predetta materia è attribuita in via esclusiva allo Stato; allo Stato compete altresì, in base al decreto legislativo 30.7.1999 n. 300, la funzione di vigilanza e di indirizzo sullo svolgimento del servizio, mentre la tenuta dei registri anagrafici è attribuita al Sindaco nella sua veste di Ufficiale del Governo (art. 14 decreto legislativo 267/2000)

Sicchè, anche ai fini della iscrizione dei cittadini stranieri appartenenti alla UE, il Sindaco deve limitarsi a fare applicazione delle norme esistenti senza poter in alcun modo innovare né gli aspetti sostanziali né quelli procedurali.

8. I provvedimenti impugnati, tuttavia, invocano a proprio fondamento anche il potere di ordinanza attribuito ai Sindaci dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/00.

Sul presupposto che l'apertura delle frontiere italiane ai cittadini UE ed extracomunitari starebbe determinando incontrollati flussi migratori suscettibili di mettere in pericolo l'igiene e la sicurezza pubblica, il Sindaco del Comune di Seregno ha ritenuto di poter istituire forme di controllo di tale fenomeno attraverso l'emanazione di ordinanze che assicurino l'idoneità igienica ed abitativa delle unità in cui i cittadini stranieri intendono stabilire la propria dimora abituale e verificando, in taluni casi, la sussistenza dei requisiti reddituali prescritti dalla disciplina nazionale ai fini della regolarità

del loro soggiorno nel territorio italiano.

L'emanazione dei predetti atti è stata tuttavia effettuata in difetto dei presupposti che legittimano l'esercizio del potere di ordinanza a livello comunale.

Infatti, il potere di ordinanza previsto dalle citate norme è volto a fronteggiare situazioni di pericolo per l'igiene, l'incolumità o la sicurezza pubblica che si manifestino a livello locale (art. 50 D.Lgs 267/2000 art. 1 DM 5/08/2008). Il Sindaco, pertanto, non ha la possibilità di dettare una disciplina particolare in relazione a fenomeni che interessino in ugual misura l'intero territorio nazionale o alcune zone dello stesso, come è, appunto, quello della immigrazione.

Questo è, invece, quanto dispongono le ordinanze impugnate, le quali, al di là del generico riferimento ai pericoli connessi ai flussi migratori da paesi extracomunitari e comunitari, non specificano quali siano le peculiari situazioni di emergenza che tali eventi hanno determinato a livello locale, né individuano un limite temporale alla disciplina da esse introdotta che non appare, quindi, temporalmente correlata ad una specifica fonte di pericolo.

9. Nell'ordinanza dell'ottobre 2010, impugnata con i motivi aggiunti, la legittimazione del potere esercitato viene individuata nell'esigenza di tutelare la sicurezza urbana definita nei termini di cui all'art. 1 del DM 5/08/2008 come bene proprio delle comunità locali da proteggere attraverso azioni poste a difesa del rispetto delle norme

che regolano la vita civile, la convivenza e la coesione sociale nei centri urbani.

Tuttavia, anche a prescindere dalla natura amministrativa del decreto invocato quale fonte del potere, nemmeno il riferimento alla nozione di sicurezza urbana vale a dare fondamento al tipo di provvedimento emanato dal Sindaco del Comune di Seregno.

Infatti, in conformità alla giurisprudenza di questo Tribunale, deve ribadirsi che, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle richiamate disposizioni, il concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 54 co. 4 T.U.E.L. ed al D.M. 5 agosto 2008 deve farsi coincidere con la "sicurezza pubblica", vale a dire con l'attività di prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini (Corte Cost. 1 luglio 2009 n. 196), e non può, quindi, essere estesa fino a comprendere quegli strumenti volti all'eliminazione dei fenomeni di degrado che possono affliggere i centri urbani senza essere necessariamente correlati con esigenze di repressione della criminalità: con la conseguenza che il potere di ordinanza disciplinato dalla disposizione citata può essere esercitato a condizione che la violazione delle norme che tutelano la convivenza civile non assuma rilevanza solo in sé considerata, ma costituisca la premessa per l'insorgere di fenomeni di criminalità capaci di minare la sicurezza pubblica (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 aprile 2010, n. 981, in termini TAR Toscana, Sez. II, 5 gennaio 2011 n. 22). L'ordinanza del 12 ottobre 2010 nulla dice a proposito del

collegamento fra i paventati fenomeni migratori e l'esigenza di prevenire (concreti e specifici) fenomeni criminosi a livello locale, né illustra come l'introdotta disciplina delle iscrizioni anagrafiche potrebbe contrastare i suddetti (ipotetici) fenomeni. Essa, pertanto non può trovare fondamento nemmeno nelle previsioni del nuovo art. 54 del D.Lgs 267 del 2000 e del D.M. 5/08/2008.

10. Nelle memorie dell'amministrazione resistente si afferma che, in realtà, i provvedimenti impugnati non costituirebbero né atti normativi né ordinanze sindacali ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/00. Si tratterebbe invece di atti interni di indirizzo rivolti dal Sindaco agli uffici al fine di garantire una migliore applicazione delle leggi vigenti anche alla luce delle circolari ministeriali emanate in materia.

Tale prospettiva, che implica una sostanziale reinterpretazione in chiave riduttiva e conservativa del potere esercitato, può essere accolta, ma non vale a salvare l'intero contenuto delle ordinanze impugnate le quali devono essere dichiarate illegittime nella parte in cui "innovano" la disciplina dell'iscrizione anagrafica rispetto alle vigenti norme nazionali e comunitarie.

10.1 In particolare, le ordinanze impugnate presentano plurimi profili di illegittimità laddove disciplinano la registrazione del luogo di residenza dei cittadini extracomunitari.

L'ordinanza n. 563 del 2007 prevedeva addirittura che potessero chiedere la residenza nel Comune di Seregno solo gli stranieri in

possesso dell'attestato di soggiornanti di lungo periodo ("carta di soggiorno"), violando, così, palesemente il disposto dell'art. 6 comma 7 del D.Lgs 286 del 1998 secondo il quale le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante (e, quindi, in possesso del solo permesso di soggiorno), sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani.

Ma anche la nuova ordinanza del 12 ottobre 2010, pur avendo eliminato la suddetta previsione, subordina l'iscrizione nei registri anagrafici a requisiti ed oneri probatori non previsti dalla disciplina nazionale.

Si chiede, infatti, allo straniero che voglia stabilire la propria residenza nel Comune di Seregno di produrre documentazione attestante la disponibilità di un alloggio idoneo e la disponibilità di un reddito annuo di importo superiore al tetto di esenzione dalla spesa sanitaria qualora abbia richiesto ma non ancora ottenuto il permesso di soggiorno.

Tale documentazione, anche se necessaria al fine di perfezionare il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, non può tuttavia condizionare la registrazione anagrafica che, ai sensi del citato art. 6 comma 7 del D.Lgs 268 del 1998 deve essere effettuata alle medesime condizioni dei cittadini italiani qualora a richiederla sia uno straniero "regolarmente soggiornante". Tale deve considerarsi sia il cittadino che abbia già ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno sia quello che lo abbia richiesto. Quindi, il Comune non

può subordinare la registrazione della residenza a requisiti ulteriori rispetto alla prova della stabile dimora ed alla regolarità del soggiorno intesa nei termini suddetti.

In senso contrario non può invocarsi l'art. 1 comma 2 della L. 1228 del 1954 (modificato dall'art. 1 comma 18 della L. 94/2009) in base al quale l'iscrizione e la richiesta di variazione possono dar luogo alla verifica da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria dimora abituale.

A parte il fatto che la regolarità sotto il profilo igienico sanitario è cosa diversa dalla idoneità alloggiativa (che tiene conto non solo delle condizioni di salubrità dell'appartamento ma anche della superficie minima per abitante), appare dirimente la considerazione che la suddetta norma non condiziona l'iscrizione anagrafica alla prova della regolarità igienico sanitaria dell'alloggio da parte del richiedente ma stabilisce solo che il procedimento volto alla attribuzione della residenza può costituire l'occasione per una verifica igienico sanitaria del luogo di stabile dimora da parte dei competenti uffici comunali ai fini della adozione di provvedimenti che riguardano l'immobile (sgombero, sanzioni per la mancanza del certificato di abitabilità etc.) e non la persona che intende risiedervi.

10.2 Per quanto riguarda, invece, la prova relativa al possesso del reddito superiore a quello minimo in pendenza del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, tale onere non può giustificarsi

in relazione al potere di segnalazione della condizione di irregolarità in cui versa lo straniero previsto dal comma 5 bis dell'art. 54 del D.Lgs 267/00 in quanto tale norma non abilita certo il Sindaco ad imporre agli stranieri che chiedano iscrizioni o autorizzazioni di competenza del Comune di comprovare i requisiti previsti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno, sostituendosi così alla competente autorità di PS.

10.3 Le ordinanze impugnate presentano profili di illegittimità anche per quanto riguarda i requisiti chiesti per l'iscrizione anagrafica dei cittadini UE.

Esse, in particolare, si discostano dalla direttiva CE n. 38/04 nella parte in cui subordinano l'iscrizione anagrafica alla produzione di un atto notorio che attesti il possesso di un reddito superiore alla soglia per l'esenzione dalla spesa sanitaria.

Sul punto il Collegio deve dare atto che i provvedimenti impugnati si conformano a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 2007 e sembrano altresì fondarsi sul disposto dell'art. 9 comma 3 lett. b) D.Lgs 30 del 2007 a mente del quale il cittadino UE che si trovi per più di tre mesi in Italia per motivi diversi da quelli di studio o di lavoro, al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica deve dimostrare di possedere la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tuttavia, la citata disposizione del D.Lgs n. 30 del 2007 deve essere integrata con quanto prevede la direttiva n. 38/04 CE a proposito dei requisiti che deve possedere il cittadino UE che voglia soggiornare per più di tre mesi in uno stato diverso da quello di appartenenza.

L'art. 7 comma 1 lett. b) prevede in proposito che il cittadino UE che intenda soggiornare per motivi diversi da quelli di lavoro o studio debba dimostrare di disporre per se stesso ed i propri familiari di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello stato ospitante.

L'art. 8 comma 4 della medesima direttiva prevede, tuttavia, che, nell'individuare i parametri di sufficienza delle risorse economiche gli stati membri devono astenersi dal fissare un importo preciso e devono tener conto della situazione personale dell'interessato.

La norma citata si correla a quanto affermato nel 16° considerando della direttiva secondo cui i beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante e tale situazione non può automaticamente desumersi dal fatto che il cittadino UE abbia fatto ricorso per qualche tempo al sistema di assistenza sociale, dovendo lo stato ospitante verificare se si tratta di una difficoltà temporanea o definitiva, tenendo conto della durata del

soggiorno, della situazione personale dell'interessato e dell'ammontare dell'aiuto concesso.

E' vero che le linee guida emanate per l'applicazione della predetta direttiva hanno stabilito che il primo passo per accertare se un cittadino dell'Unione disponga di risorse sufficienti per sé ed i propri familiari può consistere nel verificare se egli soddisfa i criteri nazionali per la concessione di un sussidio sociale minimo; ma ciò significa solo che coloro che dispongono di un reddito superiore al minimo sociale debbono essere per ciò solo considerati in possesso dei requisiti di soggiorno previsti dalla direttiva CE 34/08, ma non anche che i cittadini UE che non raggiungano tale soglia devono automaticamente esserne ritenuti privi con conseguente difetto del diritto di soggiorno.

Ne deriva che anche la normativa nazionale, se interpretata conformemente alla direttiva di riferimento, non può precludere l'iscrizione anagrafica ai cittadini comunitari che soggiornino per motivi diversi da quelli di studio o di lavoro per il solo fatto che essi non possano dimostrare di possedere un reddito superiore alla soglia di esenzione dalla contribuzione per la spesa sanitaria.

Anche le ordinanze impugnate vanno, pertanto, dichiarate illegittime nella parte in cui ancorano la autosufficienza economica ad una verifica meramente reddituale.

10.4 Non si può, invece, ritenere preclusa agli uffici comunali la verifica delle circostanze dichiarate dai cittadini stranieri al fine di

dimostrare il possesso dei requisiti necessari per ottenere la registrazione della propria residenza, essendo tale facoltà non solo consentita dalla disciplina comunitaria ma anche espressamente prevista dall'art. 71 del D.P.R. 445 del 2000. Tali verifiche non possono tuttavia trasformarsi in discriminatorie ragioni di ritardo nella iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, per cui gli uffici sono tenuti ad accettare per vere le dichiarazioni di atto di notorietà ed iscrivere, sussistendone i requisiti, coloro che le hanno rese, salvo poi procedere alla cancellazione in caso di riscontro negativo della loro veridicità.

10.5 Le ordinanze impugnate sono altresì illegittime nella parte in cui subordinano la registrazione anagrafica dei familiari extracomunitari di cittadini comunitari al rilascio da parte della questura della speciale carta di soggiorno prevista dall'art. 10 del D.Lgs n. 30 del 2007.

Infatti, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del predetto decreto, ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno sono tenuti a presentare solo un documento di identificazione, un documento che attesti la qualità di familiare di un cittadino comunitario e l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

La carta di soggiorno non costituisce, quindi, ai sensi della cennata disposizione un documento necessario per ottenere l'iscrizione anagrafica, avendo il legislatore ritenuto che, in tal caso, il familiare

del cittadino comunitario avente titolo autonomo al soggiorno possa comprovare direttamente tale qualità all'Ufficiale dell'anagrafe.

In conclusione le ordinanze impugnate devono essere annullate nella parte in cui subordinano l'iscrizione anagrafica: a) dei cittadini extracomunitari alla esibizione della carta di soggiorno, alla dimostrazione della idoneità della situazione alloggiativa, alla dimostrazione del possesso di un reddito annuo superiore al livello minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria qualora siano in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno; b) dei cittadini comunitari alla dimostrazione del possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione alla compartecipazione sanitaria; c) dei familiari extracomunitari di cittadini comunitari alla presentazione della carta di soggiorno di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 30 del 2007.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Resta fermo l'onere di cui all'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell'art. 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Seregno al pagamento delle spese di lite che

liquida in Euro 7.000,00 oltre IVA, c.p.a. e rimborso CU.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 01240/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 550 del 2008, proposto da:
Cgil di Monza-Brianza, Ust Cisl di Brianza, Csp Uil di Brianza, con gli
avv.ti Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Renata D'Amico, con
domicilio eletto presso Vittorio Angiolini in Milano, via Chiossetto,
14;

contro

Comune di Biassono, non costituito;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in Milano, via
Freguglia, 1;

Sindaco del predetto Comune Quale Ufficiale di Governo

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 563 del 2007 del 12/12/2007 avente ad oggetto

l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione civile e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza nonché con motivi aggiunti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ordinanza in data 12/12/2007 il Sindaco del Comune di Biassono, richiamata la vigente normativa in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari e comunitari, preso atto che a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari si è verificato un fenomeno di esponenziale incremento delle richieste di iscrizione che, se non adeguatamente regolamentato, potrebbe assurgere a vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia della igiene e sanità pubblica, posto che, assai spesso, gli alloggi destinati ad ospitare i

nuovi residenti versano in condizioni di degrado incompatibili con il requisito della abitabilità, palesando gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità previsti dalla legislazione vigente; considerato che tale situazione mette altresì a repentaglio l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica intesa nella sua più ampia accezione, ha ritenuto di adottare adeguate misure di carattere preventivo volte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della abitabilità degli alloggi nell'ambito dei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica in applicazione del D.P.R. 223 del 1989 e della normativa nazionale di recepimento della Direttiva CE 38/04.

Avverso il predetto atto sono insorte la CGIL di Monza Brianza, la UST CISL della Brianza, la CSP UIL della Brianza e il Sig. Renato Cesana in proprio.

Ritenendo che la disciplina dell'iscrizione anagrafica adottata dal Sindaco del Comune di Biassono contrasti con le rispettive finalità statutarie in quanto discriminatoria le associazioni ricorrenti hanno censurato il provvedimento impugnato sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione e falsa applicazione dei principi dell'ordinamento con particolare riguardo alla L. 1228/54, al D.P.R. 223/89, al D.Lgs 286/98 ed al D.Lgs 30/07; carenza, insufficienza, erroneità, illogicità della motivazione. Irragionevolezza, disparità di trattamento. Sviamento di potere.

L'ordinanza del Sindaco del Comune di Biassono è illegittima laddove subordina l'iscrizione anagrafica di talune categorie di cittadini stranieri ad adempimenti ed oneri probatori non previsti dalla vigente normativa. La censura si appunta, in particolare, sulle parti del provvedimento impugnato che prevedono: a) che lo straniero extracomunitario per ottenere l'iscrizione anagrafica debba essere munito di Carta di Soggiorno; b) che lo straniero extracomunitario il quale abbia richiesto e non ancora ottenuto la carta di soggiorno debba dimostrare all'ufficiale di anagrafe di avere un'idonea sistemazione alloggiativa ed un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; c) che per concedere l'iscrizione anagrafica al cittadino comunitario il comune si riservi di verificare se egli risulti in possesso di un reddito minimo pari a quello previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria individuando la provenienza e la liceità della relativa fonte; d) che i familiari extracomunitari di cittadini comunitari non possano essere iscritti nei registri anagrafici fino a quando non presentino la "carta di soggiorno per familiari" di cui all'art. 10 del D.Lgs 30 del 2007.

2) Violazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267 del 2000 in relazione alla L. 1228/54 ed al D.P.R. 223/89; difetto dei presupposti, carenza, insufficienza, erroneità, illogicità della motivazione; sviamento di potere.

L'atto impugnato è illegittimo in quanto contiene una disciplina dell'anagrafe destinata a durare nel tempo, non essendo in esso previsto un termine di vigenza correlato con una specifica e contingente situazione di emergenza puntualmente identificata.

3) Violazione degli artt. 7, 42, 48, 50 e 54 del D.lgs. n. 267 del 2000. Incompetenza. Eccesso e sviamento di potere.

L'atto impugnato ha natura regolamentare e, come tale, avrebbe potuto essere emesso soltanto dal Consiglio comunale o dalla Giunta, ma non dal Sindaco.

Si è costituita l'Avvocatura Distrettuale per resistere al ricorso.

Il Comune di Biassono non si è costituito.

All'udienza del 2 marzo 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

Occorre preliminarmente osservare che i Comuni non sono titolari di ordinaria potestà regolamentare o, comunque, normativa, né per quanto riguarda la disciplina della condizione giuridica dello straniero né per quanto riguarda quella del servizio anagrafico.

La condizione giuridica dello straniero, infatti, rimane in linea di principio sottratta alle determinazioni della pubblica amministrazione essendo soggetta ad una riserva di legge tendenzialmente assoluta (art. 10 Cost.), almeno per i profili sostanziali che riguardano

hanno unicamente la gestione.

A tal fine occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 117 Cost., la competenza a legiferare nella predetta materia è attribuita in via esclusiva allo Stato; allo Stato compete altresì, in base al decreto legislativo 30.7.1999 n. 300, la funzione di vigilanza e di indirizzo sullo svolgimento del servizio, mentre la tenuta dei registri anagrafici è attribuita al Sindaco nella sua veste di Ufficiale del Governo (art. 14 decreto legislativo 267/2000)

Sicchè, anche ai fini della iscrizione dei cittadini stranieri appartenenti alla UE, il Sindaco deve limitarsi a fare applicazione delle norme esistenti senza poter in alcun modo innovare né gli aspetti sostanziali né quelli procedurali.

Il provvedimento impugnato, tuttavia, invoca a proprio fondamento anche il potere di ordinanza attribuito ai Sindaci dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/00.

Sul presupposto che l'apertura delle frontiere italiane ai cittadini UE ed extracomunitari starebbe determinando incontrollati flussi migratori suscettibili di mettere in pericolo l'igiene e la sicurezza pubblica, il Sindaco del Comune di Biassono ha ritenuto di poter istituire forme di controllo di tale fenomeno attraverso l'emanazione di ordinanze che assicurino l'idoneità igienica ed abitativa delle unità in cui i cittadini stranieri intendono stabilire la propria dimora abituale e verificando, in taluni casi, la sussistenza dei requisiti reddituali prescritti dalla disciplina nazionale ai fini della regolarità

del loro soggiorno nel territorio italiano.

L'emanazione del predetto atto è stata tuttavia effettuata in difetto dei presupposti che legittimano l'esercizio del potere di ordinanza a livello comunale.

Infatti, il potere di ordinanza previsto dalle citate norme è volto a fronteggiare situazioni di pericolo per l'igiene, l'incolumità o la sicurezza che si manifestino a livello locale (artt. 50 e 54 D.Lgs 267/2000). Il Sindaco, pertanto, non ha la possibilità di dettare una disciplina particolare in relazione a fenomeni che interessino in ugual misura l'intero territorio nazionale o alcune zone dello stesso, come è, appunto, quello della immigrazione.

Questo è, invece, ciò che fa l'ordinanza impugnata, la quale, al di là del generico riferimento ai pericoli connessi ai flussi migratori da paesi extracomunitari e comunitari, non specifica quali siano le peculiari situazioni di criticità che tali eventi hanno determinato a livello locale, né individua un limite temporale alla disciplina da esse introdotta che non appare, quindi, temporalmente correlata ad una specifica situazione di emergenza.

L'ordinanza impugnata, può essere qualificata come atto interno di indirizzo rivolto dal Sindaco agli uffici al fine di garantire una migliore applicazione delle leggi vigenti anche alla luce delle circolari ministeriali emanate in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri. Tale reinterpretazione in chiave conservativa del potere esercitato non esclude, tuttavia, che il provvedimento sindacale debba essere

dichiarato illegittimo nella parte in cui “innova” la disciplina dell’iscrizione anagrafica rispetto alle vigenti norme nazionali e comunitarie.

In particolare, l’atto del Sindaco del Comune di Biassono presenta plurimi profili di illegittimità laddove disciplina la registrazione del luogo di residenza dei cittadini extracomunitari

Viene, infatti, imposto allo straniero che voglia stabilire la propria residenza nel Comune di Biassono di attestare la propria qualità di soggiornante di lungo periodo mediante produzione della carta di soggiorno, di dare prova della disponibilità di un alloggio idoneo sotto il profilo igienico sanitario ed abitativo e di dimostrare a disponibilità di un reddito annuo di importo superiore al tetto di esenzione dalla spesa sanitaria qualora abbia richiesto ma non ancora ottenuto la carta di soggiorno.

Siffatta documentazione non può tuttavia condizionare la registrazione anagrafica che, ai sensi del citato art. 6 comma 7 del D.Lgs 268 del 1998 deve essere effettuata alle medesime condizioni dei cittadini italiani qualora a richiederla sia uno straniero “regolarmente soggiornante”.

Tale deve considerarsi sia il cittadino che abbia già ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno sia quello che lo abbia richiesto.

Il Comune non può, quindi, subordinare la registrazione della residenza a requisiti ulteriori rispetto alla prova della stabile dimora ed alla regolarità del soggiorno intesa nei termini suddetti, nemmeno

dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tuttavia, la citata disposizione del D.Lgs n. 30 del 2007 deve essere integrata con quanto prevede la direttiva n. 38/04 CE a proposito dei requisiti che deve possedere il cittadino UE che voglia soggiornare per più i tre mesi in uno stato diverso da quello di appartenenza.

L'art. 7 comma 1 lett. b) prevede che il cittadino UE che intenda soggiornare per motivi diversi da quelli di lavoro o studio debba dimostrare di disporre per se stesso ed i propri familiari di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello stato ospitante.

L'art. 8 comma 4 della medesima direttiva prevede, tuttavia, che, nell'individuare i parametri di sufficienza delle risorse economiche gli stati membri devono astenersi dal fissare un importo preciso e devono tener conto della situazione personale dell'interessato.

La norma citata si correla a quanto affermato nel 16° considerando della direttiva secondo cui i beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finchè non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante e tale situazione non può automaticamente desumersi dal fatto che il cittadino UE abbia fatto ricorso per qualche tempo al sistema di assistenza sociale, dovendo lo stato ospitante verificare se si tratta di una difficoltà temporanea o definitiva, tenendo conto della durata del soggiorno, della situazione personale dell'interessato e

dell'ammontare dell'aiuto concesso.

E' vero che le linee guida emanate per l'applicazione della predetta direttiva hanno stabilito che il primo passo per accertare se un cittadino dell'Unione disponga di risorse sufficienti per sé ed i propri familiari può consistere nel verificare se egli soddisfa i criteri nazionali per la concessione di un sussidio sociale minimo; ma ciò significa solo che coloro che dispongono di un reddito superiore al minimo sociale debbono essere per ciò solo considerati in possesso dei requisiti di soggiorno previsti dalla direttiva CE 34/08, ma non anche che i cittadini UE che non raggiungano tale soglia devono automaticamente esserne ritenuti privi con conseguente difetto del diritto di soggiorno.

Ne deriva che anche la normativa nazionale, se interpretata conformemente alla direttiva di riferimento, non può precludere l'iscrizione anagrafica ai cittadini comunitari che soggiornino per motivi diversi da quelli di studio o di lavoro per il solo fatto che essi non possano dimostrare di possedere un reddito superiore alla soglia di esenzione dalla contribuzione per la spesa sanitaria.

L'autosufficienza economica non può, quindi, essere ancorata ad una verifica meramente reddituale.

Non si può, invece, ritenere preclusa agli uffici comunali la verifica delle circostanze dichiarate dai cittadini stranieri al fine di dimostrare il possesso dei requisiti necessari per ottenere la registrazione della propria residenza, essendo tale facoltà non solo consentita dalla

disciplina comunitaria ma anche espressamente prevista dall'art. 71 del D.P.R. 445 del 2000.

Le verifiche disposte dall'Amministrazione locale non possono tuttavia trasformarsi in discriminatorie ragioni di ritardo nella iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri. Gli uffici sono, perciò, tenuti ad accettare per vere le dichiarazioni di atto di notorietà ed iscrivere, sussistendone i requisiti, coloro che le hanno rese, salvo poi procedere alla cancellazione in caso di riscontro negativo della loro veridicità.

A voler diversamente opinare dovrebbe ritenersi vanificato, limitatamente al servizio anagrafico del Comune di Biassono, tutto il sistema di semplificazione dei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione istituito dal D.P.R. 445 del 2000 che, al fine di velocizzare il disbrigo delle pratiche amministrative, impone alle pubbliche amministrazioni di accettare in luogo dei certificati o della prova di determinate situazioni di fatto, le autocertificazioni o dichiarazioni di atto notorio presentate ai loro sportelli. Sistema, che è bene ricordarlo, si applica anche ai rapporti fra p.a. e stranieri con il solo limite per gli extracomunitari di autocertificare stati, fatti, qualità presenti nei registri della pubblica amministrazione italiana (art. 3 D.P.R. 445/00).

Anche la pretesa del Comune di Biassono di subordinare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari all'accertamento della liceità delle fonti di ricchezza dichiarate dagli istanti è destituita di ogni

fondamento.

Infatti, i requisiti che secondo la direttiva 38/2004 CE legittimano i cittadini comunitari a soggiornare per più di tre mesi in uno Stato diverso da quello di appartenenza hanno carattere tassativo. Ed hanno altresì carattere inderogabilmente tipico anche i documenti giustificativi che possono essere richiesti dalle autorità competenti ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione onde evitare che pratiche amministrative o interpretazioni divergenti costituiscano un indebito ostacolo all'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini (14° considerando direttiva CE 38/04).

L'ordinanza impugnata è altresì illegittima nella parte in cui subordina la registrazione anagrafica dei familiari extracomunitari di cittadini comunitari al rilascio da parte della questura della speciale carta di soggiorno prevista dall'art. 10 del D.Lgs n. 30 del 2007.

Infatti, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del predetto decreto, ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno sono tenuti a presentare solo un documento di identificazione, un documento che attesti la qualità di familiare di un cittadino comunitario e l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

La carta di soggiorno non costituisce, quindi, ai sensi della cennata disposizione un documento necessario per ottenere l'iscrizione anagrafica, avendo il legislatore ritenuto che il familiare del cittadino

comunitario avente titolo autonomo al soggiorno possa comprovare direttamente tale qualità all'Ufficiale dell'anagrafe.

In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata nella parte in cui subordina l'iscrizione anagrafica: a) dei cittadini extracomunitari alla esibizione della carta di soggiorno, alla dimostrazione della idoneità della situazione alloggiativa, alla dimostrazione del possesso di un reddito annuo superiore al livello minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria qualora siano in attesa di rinnovo del titolo di soggiorno; b) dei cittadini comunitari alla dimostrazione del possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione alla compartecipazione sanitaria senza tener conto della situazione personale dell'interessato, ed all'accertamento da parte del comune della veridicità di quanto dichiarato (salvo la successiva cancellazione in caso di falsità) e della liceità delle fonti di ricchezza dichiarate; c) dei familiari extracomunitari di cittadini comunitari alla presentazione della carta di soggiorno di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 30 del 2007.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Resta fermo l'onere di cui all'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell'art. 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Biassono al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 oltre IVA, c.p.a. e rimborso CU.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 01242/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 987 del 2010, proposto da:
Cgil (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), Camera del
lavoro territoriale di Monza-Brianza, Cgil (Confederazione Generale
Italiana del Lavoro) Lombardia, rappresentate e difese dagli avv.ti
Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Renata D'Amico, con
domicilio eletto nello studio del primo in Milano, via Chiossetto, 14;

contro

Comune di Brugherio, con gli avv.ti Maria Elena Allanda e Laura
Elia, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, viale
Caldara 24/A;

Ministero dell'Interno, con l'Avvocatura distrettuale di Milano, ivi
domiciliata per legge nel suo ufficio di via Freguglia 1; U.T.G. -
Prefettura di Milano;

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'S' with a diagonal stroke through it, enclosed within a circular scribble.

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 17 del 2010, recante data del 10 febbraio 2010, pubblicata nella medesima data all'albo pretorio ed ivi affissa fino al 25 febbraio 2010, "per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitario e di pubblica sicurezza

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Brugherio in Persona del Sindaco P.T. e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ordinanza n. 17 del 10 febbraio 2010 il Sindaco del Comune di Brugherio, richiamata la vigente normativa in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari e comunitari, preso atto che a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari si è verificato un fenomeno di esponenziale incremento delle richieste di iscrizione che, se non

adeguatamente regolamentato, potrebbe assurgere a vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia della igiene e sanità pubblica, posto che, assai spesso, gli alloggi destinati ad ospitare i nuovi residenti versano in condizioni di degrado incompatibili con il requisito della abitabilità, palesando gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità previsti dalla legislazione vigente; considerato che tale situazione mette altresì a repentaglio l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica intesa nella sua più ampia accezione, ha ritenuto di adottare adeguate misure di carattere preventivo volte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della abitabilità degli alloggi nell'ambito dei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica in applicazione del D.P.R. 223 del 1989 e della normativa nazionale di recepimento della Direttiva CE 38/04.

Avverso il predetto atto sono insorte la CGIL Camera del Lavoro di Monza Brianza e la CGIL Lombardia, le quali, ritenendo che la disciplina dell'iscrizione anagrafica adottata dal Sindaco del Comune di Brugherio contrasti le finalità statutarie della Confederazione Italiana del Lavoro, in quanto discriminatoria, hanno censurato il provvedimento impugnato sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267 del 2000 in relazione alla L. 1228/54 ed al D.P.R. 223/89; all'art. 23 Cost al D.Lgs 30 del 2007 ed al D.Lgs 286 del 1998; contrasto con la direttiva CE

2004/38

L'ordinanza impugnata nella parte in cui subordina l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari all'accertamento da parte del Comune della sussistenza di sufficienti fonti di sostentamento e della liceità della loro provenienza si pone in contrasto con l'art. 9 del D.Lgs 30 del 2007 che non ha inteso attribuire all'Ufficiale dell'anagrafe autonomi poteri di verifica delle condizioni di soggiorno autocertificate dal cittadino UE.

Né siffatti poteri di accertamento potrebbero derivare dagli artt. 71 e 72 del DPR 445 del 2000 i quali non prevedono un sistema generalizzato di controlli sulle autodichiarazioni rese al cittadino nell'ambito dell'espletamento delle pratiche burocratiche con la p.a. prevedendoli solo a campione o nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità.

Per gli stessi motivi l'ordinanza del Sindaco del Comune di Brugherio è illegittima nella parte in cui impone agli uffici di verificare ogni autocertificazione con la quale il familiare di cittadino UE dichiara una situazione di convivenza.

L'ordinanza sindacale, nella parte in cui richiede che i cittadini UE, per ottenere l'iscrizione anagrafica nel Comune di Brugherio per motivi diversi da quelli di studio o lavoro debbano dimostrare il possesso di un reddito superiore al minimo previsto per l'esenzione dalla spesa sanitaria, contrasta, inoltre, con l'art. 8 comma 4 della Direttiva 38/04, il quale impone agli stati membri di astenersi dal

fissare l'importo preciso delle risorse che considerano sufficienti ai fini del soggiorno del cittadino UE.

Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo nella parte in cui subordina l'iscrizione anagrafica del familiare extracomunitario del cittadino UE alla presentazione della carta di soggiorno di cui all'art. 10 del D.Lgs 30/2007, impedendo così ai soggetti che non abbiano ancora ottenuto dalla Questura tale documento di poter fissare la propria residenza insieme ai propri familiari.

Le Associazioni ricorrenti contestano, poi, l'ordinanza sindacale nella parte in cui prevede che il cittadino extracomunitario in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per essere iscritto nei registri anagrafici del Comune di Brugherio debba dimostrare di possedere un reddito annuo superiore alla soglia minima per l'esenzione dalla contribuzione alla spesa sanitaria e di poter godere di un'idonea sistemazione alloggiativa.

Altro punto contestato del provvedimento sindacale del febbraio 2010 è quello in cui l'iscrizione anagrafica è condizionata all'accertamento di imprecisati profili attinenti la fruibilità d'uso dell'alloggio in cui il richiedente intende fissare la propria dimora, la cui indeterminatezza finirebbe per rimettere la registrazione anagrafica a valutazioni discrezionali degli uffici, peraltro, previste solo a carico dei cittadini extracomunitari.

2) Violazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267 del 2000 in relazione alla L. 1228/54 ed al D.P.R. 223/89; difetto dei presupposti, carenza,

insufficienza, erroneità, illogicità della motivazione; sviamento di potere.

L'atto impugnato è illegittimo in quanto contiene una disciplina dell'anagrafe destinata a durare nel tempo, non essendo in esso previsto un termine di vigenza correlato con un specifica e contingente situazione di emergenza puntualmente identificata.

Il potere esercitato dal Sindaco del Comune di Brugherio non potrebbe trovare fondamento nemmeno nelle norme del D.L. 92/08 convertito in L. 125/08 in quanto la predetta legge non ha inteso attribuire ai sindaci un potere di ordinanza svincolato dai requisiti della contingibilità e della urgenza, ma solo includere fra le materie in cui i sindaci possono intervenire quella della sicurezza urbana la cui nozione non è distinta dalla sicurezza pubblica intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati. In caso contrario i predetti interventi normativi dovrebbero considerarsi incostituzionali non essendo compatibile con la Costituzione un potere di ordinanza non ancorato ai requisiti della contingibilità e dell'urgenza.

3) Violazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267 del 2000 in relazione alla L. 1228 del 1954, nonché del decreto del Ministero dell'Interno in data 5 agosto 2008. Difetto dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, falsa rappresentazione dei fatti, incompetenza, eccesso di potere per sviamento.

I poteri esercitati dal Sindaco non attengono agli ambiti materiali in cui l'ordinamento prevede che il Capo dell'Amministrazione locale

possa emettere ordinanze siano esse o meno contingibili ed urgenti. Il Sindaco è di fatto intervenuto a normare la materia dell'anagrafe che è sottratta alla sua disponibilità.

Si sono costituiti il Comune di Brugherio e l'Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All'udienza del 2 marzo 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il Comune di Brugherio eccepisce che le associazioni ricorrenti difetterebbero di legittimazione ed interesse a ricorrere.

Le missioni statutarie da esse invocate per radicare la loro legittimazione ad agire abbraccerebbero molteplici temi, come l'equa distribuzione del benessere, la tutela della salute, la giustizia sociale e la coesione internazionale, che nulla hanno a che vedere con l'interesse di categoria dei loro associati. E, in ogni caso, gli interessi specifici dei lavoratori non sarebbero in alcun modo messi in discussione dalle ordinanze impugnate che riguardano profili del tutto diversi della vita sociale.

L'eccezione è infondata.

E' vero che la legittimazione attiva degli organismi esponenziali di determinate categorie economico-produttive è configurabile nella sola ipotesi in cui gli stessi agiscono a tutela di quegli interessi di categoria la cui protezione costituisce fine istituzionale delle

associazioni stesse, senza che a tal fine possa valere il riferimento (nello statuto) ad un'esigenza di tutela di interessi di portata generale (T.A.R. Liguria Genova sez. I 03 febbraio 2003 n. 129).

Ed è vero altresì che l'astratta legittimazione delle associazioni di categoria a tutelare interessi collettivi orbitanti nelle materie di competenza deve essere verificata alla luce dei provvedimenti effettivamente impugnati e della loro concreta attitudine a ledere, in rapporto di diretta congruità, gli interessi medesimi (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 settembre 2005, n. 6582).

Tuttavia, nel caso di specie, non può ritenersi che i provvedimenti impugnati non dispieghino alcuna efficacia lesiva sugli interessi della categoria sociale dei lavoratori che è statutariamente e storicamente rappresentata dalla CGIL.

La residenza anagrafica (oltre a configurarsi, in sé come diritto soggettivo perfetto) costituisce, infatti, un attributo strettamente connesso con la personalità giuridica dell'individuo che, fra le sue varie funzioni, ha anche quella di consentire l'instaurarsi di rapporti giuridico-amministrativi con la pubblica amministrazione e con i privati e, quindi, anche di rapporti di lavoro.

Ben difficilmente un soggetto senza fissa dimora o, comunque, privo di iscrizione anagrafica in un determinato comune, può regolarizzare la sua posizione burocratico-amministrativa nei confronti di qualsivoglia Albo Professionale o datore di lavoro privato o pubblico (è appena il caso di osservare che la dichiarazione relativa alla

residenza anagrafica è prevista da qualunque bando di concorso e che, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 3 del 1957 l'impiegato ha l'obbligo di risiedere nel luogo ove presta servizio). Senza contare che la residenza costituisce un requisito indispensabile per instaurare regolari rapporti fra il lavoratore, il fisco e gli enti previdenziali, sia pur attraverso la mediazione del datore di lavoro.

Di qui il fondamento della legittimazione delle associazioni sindacali ricorrenti, non potendosi dubitare del fatto che, nell'ambito della categoria da esse rappresentata rientrino non solo coloro che già siano titolari di un rapporto di lavoro, ma anche i soggetti che ne sono alla ricerca.

2. Il Comune di Brugherio eccepisce, inoltre, la tardività del ricorso asserendo che il termine per la impugnazione dell'ordinanza sindacale dovrebbe decorrere dalla sua emanazione e non dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

L'eccezione è destituita di qualsivoglia fondamento.

E' principio pacifico quello secondo cui i soggetti che non sono diretti destinatari del provvedimento lesivo possono impugnarlo o a seguito della sua pubblicazione (e più precisamente a far data dall'ultimo giorno in cui esso è stato affisso all'albo pretorio se si tratta di provvedimento per cui è prevista tale formalità) oppure a seguito della acquisizione della sua piena conoscenza.

L'onere di provare l'avvenuto decorso dei termini di impugnazione nei termini sopra riferiti spetta alle parti resistenti che, nella specie,

non lo hanno assolto.

3. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.

Occorre preliminarmente osservare che i Comuni non sono titolari di ordinaria potestà regolamentare o, comunque, normativa, né per quanto riguarda la disciplina della condizione giuridica dello straniero né per quanto riguarda quella del servizio anagrafico.

La condizione giuridica dello straniero, infatti, rimane in linea di principio sottratta alle determinazioni della pubblica amministrazione essendo soggetta ad una riserva di legge tendenzialmente assoluta (art. 10 Cost.), almeno per i profili sostanziali che riguardano l'esercizio delle libertà fondamentali.

L'art. 117 Cost. attribuisce le materie dell'immigrazione e della cittadinanza alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Allo Stato sono altresì attribuite le funzioni amministrative concernenti l'ingresso ed il soggiorno dello straniero extracomunitario (D.Lgs 286 del 1998). In tali materie, pertanto, in base al disposto dell'art. 117 comma 6° Cost., i comuni non possono esercitare alcuna potestà regolamentare.

La normativa interna che ha recepito la direttiva CE relativa al diritto di soggiorno e circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari fa coincidere l'"iscrizione presso le autorità competenti" prevista dall'art. 8 della direttiva medesima con l'iscrizione nei registri anagrafici disciplinata dalla L. 1128 del 1954 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 223 del 1989.

In conseguenza di ciò l'iscrizione nei predetti registri dei cittadini UE e dei loro familiari viene subordinata al possesso di requisiti ulteriori rispetto allo stabilimento della dimora abituale nel comune ove essa viene richiesta.

Ciò non significa, tuttavia, che i comuni abbiano acquisito una potestà normativa che li abiliti a disciplinare sul piano sostanziale o su quello procedurale la registrazione negli elenchi anagrafici dei cittadini comunitari.

L'anagrafe è, infatti, un servizio di competenza statale che non rientra nelle attribuzioni delle amministrazioni locali, le quali ne hanno unicamente la gestione.

A tal fine occorre ricordare che ai sensi dell'art. 117 la competenza a legiferare nella predetta materia è attribuita in via esclusiva allo Stato; allo Stato compete altresì, in base al decreto legislativo 30.7.1999 n. 300, la funzione di vigilanza e di indirizzo sullo svolgimento del servizio, mentre la tenuta dei registri anagrafici è attribuita al Sindaco nella sua veste di Ufficiale del Governo (art. 14 decreto legislativo 267/2000)

Sicchè, anche ai fini della iscrizione dei cittadini stranieri appartenenti alla UE, il Sindaco deve limitarsi a fare applicazione delle norme esistenti senza poter in alcun modo innovare né gli aspetti sostanziali né quelli procedurali.

4. I provvedimenti impugnati, tuttavia, invocano a proprio fondamento anche il potere di ordinanza attribuito ai Sindaci dagli

migratori da paesi extracomunitari e comunitari, non specifica quali siano le peculiari criticità che tali eventi hanno determinato a livello locale, né individua un limite temporale alla disciplina da essa introdotta che non appare, quindi, correlata ad una specifica situazione di emergenza.

5. Nell'ordinanza impugnata la legittimazione del potere esercitato viene altresì individuata nell'esigenza di tutelare la sicurezza urbana definita nei termini di cui all'art. 1 del DM 5/08/2008 come bene proprio delle comunità locali da proteggere attraverso azioni poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, la convivenza e la coesione sociale nei centri urbani.

Tuttavia, anche a prescindere dalla natura amministrativa del decreto invocato quale fonte del potere, nemmeno il riferimento alla nozione di sicurezza urbana vale a dare fondamento al tipo di provvedimento emanato dal Sindaco del Comune di Brugherio.

Infatti, in conformità alla giurisprudenza di questo Tribunale, deve ribadirsi che, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle richiamate disposizioni, il concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 54 co. 4 T.U.E.L. ed al D.M. 5 agosto 2008 deve farsi coincidere con la "sicurezza pubblica", vale a dire con l'attività di prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini (Corte Cost. 1 luglio 2009 n. 196), e non può, quindi, essere estesa fino a comprendere quegli strumenti volti all'eliminazione dei fenomeni di degrado che possono affliggere

i centri urbani senza essere necessariamente correlati con esigenze di repressione della criminalità: con la conseguenza che il potere di ordinanza disciplinato dalla disposizione citata può essere esercitato a condizione che la violazione delle norme che tutelano la convivenza civile non assuma rilevanza solo in sé considerata, ma costituisca la premessa per l'insorgere di fenomeni di criminalità capaci di minare la sicurezza pubblica (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 aprile 2010, n. 981, in termini TAR Toscana, Sez. II, 5 gennaio 2011 n. 22). L'ordinanza impugnata nulla dice a proposito del collegamento fra i paventati fenomeni migratori e l'esigenza di prevenire (concreti e specifici) fenomeni criminosi a livello locale, né illustra come l'introdotta disciplina delle iscrizioni anagrafiche potrebbe contrastare i suddetti (ipotetici) fenomeni. Essa, pertanto non può trovare fondamento nemmeno nelle previsioni del nuovo art. 54 del D.Lgs 267 del 2000 e del D.M. 5/08/2008.

6. Nelle memorie dell'amministrazione resistente si afferma che, in realtà, i provvedimenti impugnati non costituirebbero né atti normativi né ordinanze sindacali ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/00. Si tratterebbe invece di atti interni di indirizzo rivolti dal Sindaco agli uffici al fine di garantire una migliore applicazione delle leggi vigenti anche alla luce delle circolari ministeriali emanate in materia.

Tale prospettiva, che implica una sostanziale reinterpretazione in chiave riduttiva e conservativa del potere esercitato, può essere

accolta, ma non vale a salvare l'intero contenuto dell'ordinanza impugnata che deve essere dichiarata illegittima nella parte in cui "innova" la disciplina dell'iscrizione anagrafica rispetto alle vigenti norme nazionali e comunitarie.

6.1 In particolare, l'ordinanza impugnata presenta plurimi profili di illegittimità laddove disciplina la registrazione del luogo di residenza dei cittadini extracomunitari.

Essa, infatti, impone allo straniero che voglia stabilire la propria residenza nel Comune di Brugherio di produrre documentazione attestante la disponibilità di un alloggio idoneo e la disponibilità di un reddito annuo di importo superiore al tetto di esenzione dalla spesa sanitaria qualora abbia richiesto ma non ancora ottenuto il permesso di soggiorno.

Tale documentazione, anche se necessaria al fine di perfezionare il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, non può tuttavia condizionare la registrazione anagrafica che, ai sensi del citato art. 6 comma 7 del D.Lgs 268 del 1998 deve essere effettuata alle medesime condizioni dei cittadini italiani qualora a richiederla sia uno straniero "regolarmente soggiornante". Tale deve considerarsi sia il cittadino che abbia già ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno sia quello che lo abbia richiesto.

Il Comune non può, quindi, subordinare la registrazione delle residenza dei cittadini comunitari che siano in attesa del rilascio del permesso di soggiorno alla prova di requisiti ulteriori rispetto alla

stabile dimora.

In senso contrario non può invocarsi l'art. 1 comma 2 della L. 1228 del 1954 (modificato dall'art. 1 comma 18 della L. 94/2009) in base al quale l'iscrizione e la richiesta di variazione possono dar luogo alla verifica da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria dimora abituale.

A parte il fatto che la regolarità sotto il profilo igienico sanitario è cosa diversa dalla idoneità alloggiativa (che tiene conto non solo delle condizioni di salubrità dell'appartamento ma anche della superficie minima per abitante), appare dirimente la considerazione che la suddetta norma non condiziona l'iscrizione anagrafica alla prova della regolarità igienico sanitaria dell'alloggio da parte del richiedente ma stabilisce solo che il procedimento volto alla attribuzione della residenza può costituire l'occasione per una verifica igienico sanitaria del luogo di stabile dimora da parte dei competenti uffici comunali ai fini della adozione di provvedimenti che riguardano l'immobile (sgombero, sanzioni per la mancanza del certificato di abitabilità etc.) e non la persona che intende risiedervi.

Per quanto riguarda, invece, la prova relativa al possesso del reddito superiore a quello minimo in pendenza del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, tale onere non può giustificarsi in relazione al potere di segnalazione della condizione di irregolarità in cui versa lo straniero previsto dal comma 5 bis dell'art. 54 del D.Lgs

267/00 in quanto la predetta norma non abilita certo il Sindaco ad imporre agli stranieri che chiedano iscrizioni o autorizzazioni di competenza del Comune di comprovare i requisiti previsti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno, sostituendosi così alla competente autorità di PS.

6.2 Il provvedimento impugnato presenta profili di illegittimità anche per quanto riguarda i requisiti chiesti per l'iscrizione anagrafica dei cittadini UE.

Esso, in particolare, si discosta dalla direttiva CE n. 38/04 nella parte in cui subordina l'iscrizione anagrafica alla produzione di un atto notorio che attesti il possesso di un reddito superiore alla soglia per l'esenzione dalla spesa sanitaria.

Sul punto il Collegio deve dare atto che l'ordinanza sindacale si conforma a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 2007 e sembra altresì fondarsi sul disposto dell'art. 9 comma 3 lett. b) D.Lgs 30 del 2007 a mente del quale il cittadino UE che si trovi per più di tre mesi in Italia per motivi diversi da quelli di studio o di lavoro, al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica deve dimostrare di possedere la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tuttavia, la citata disposizione del D.Lgs n. 30 del 2007 deve essere

integrata con quanto prevede la direttiva n. 38/04 CE a proposito dei requisiti che deve possedere il cittadino UE che voglia soggiornare per più di tre mesi in uno stato diverso da quello di appartenenza.

L'art. 7 comma 1 lett. b) della citata direttiva dispone in proposito che il cittadino UE che intenda soggiornare per motivi diversi da quelli di lavoro o studio debba dimostrare di disporre per se stesso ed i propri familiari di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello stato ospitante.

L'art. 8 comma 4 della medesima direttiva prevede, tuttavia, che, nell'individuare i parametri di sufficienza delle risorse economiche gli stati membri devono astenersi dal fissare un importo preciso e devono tener conto della situazione personale dell'interessato.

La norma citata si correla a quanto affermato nel 16° considerando della direttiva secondo cui i beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante e tale situazione non può automaticamente desumersi dal fatto che il cittadino UE abbia fatto ricorso per qualche tempo al sistema di assistenza sociale, dovendo lo stato ospitante verificare se si tratta di una difficoltà temporanea o definitiva, tenendo conto della durata del soggiorno, della situazione personale dell'interessato e dell'ammontare dell'aiuto concesso.

E' vero che le linee guida emanate per l'applicazione della predetta

direttiva hanno stabilito che il primo passo per accertare se un cittadino dell'Unione disponga di risorse sufficienti per sé ed i propri familiari può consistere nel verificare se egli soddisfa i criteri nazionali per la concessione di un sussidio sociale minimo; ma ciò significa solo che coloro che dispongono di un reddito superiore al minimo sociale debbono essere per ciò solo considerati in possesso dei requisiti di soggiorno previsti dalla direttiva CE 34/08, ma non anche che i cittadini UE che non raggiungano tale soglia devono automaticamente esserne ritenuti privi con conseguente difetto del diritto di soggiorno.

Ne deriva che anche la normativa nazionale, se interpretata conformemente alla direttiva di riferimento, non può precludere l'iscrizione anagrafica ai cittadini comunitari che soggiornino per motivi diversi da quelli di studio o di lavoro per il solo fatto che essi non possano dimostrare di possedere un reddito superiore alla soglia di esenzione dalla contribuzione per la spesa sanitaria.

Anche le ordinanze impugnate vanno, pertanto, dichiarate illegittime nella parte in cui ancorano la autosufficienza economica ad una verifica meramente reddituale.

6.3 Non si può, invece, ritenere preclusa agli uffici comunali la verifica delle circostanze dichiarate dai cittadini stranieri al fine di dimostrare il possesso dei requisiti necessari per ottenere la registrazione della propria residenza, essendo tale facoltà non solo consentita dalla disciplina comunitaria ma anche espressamente

prevista dall'art. 71 del D.P.R. 445 del 2000. Le verifiche disposte dall'Amministrazione locale non possono tuttavia trasformarsi in discriminatorie ragioni di ritardo nella iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri. Gli uffici sono, perciò, tenuti ad accettare per vere le dichiarazioni di atto di notorietà ed iscrivere, sussistendone i requisiti, coloro che le hanno rese, salvo poi procedere alla cancellazione in caso di riscontro negativo della loro veridicità.

A voler diversamente opinare dovrebbe ritenersi vanificato, limitatamente al servizio anagrafico del Comune di Brugherio, tutto il sistema di semplificazione dei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione istituito dal D.P.R. 445 del 2000 che, al fine di velocizzare il disbrigo delle pratiche amministrative, impone alle pubbliche amministrazioni di accettare in luogo dei certificati o della prova di determinate situazioni di fatto, le autocertificazioni o dichiarazioni di atto notorio presentate ai loro sportelli. Sistema, che è bene ricordarlo, si applica anche ai rapporti fra p.a. e stranieri con il solo limite per gli extracomunitari di autocertificare stati, fatti, qualità presenti nei registri della pubblica amministrazione italiana (art. 3 D.P.R. 445/00).

Anche la pretesa del Comune di Brugherio di subordinare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari all'accertamento della liceità delle fonti di ricchezza dichiarate dagli istanti è destituita di ogni fondamento.

Infatti, i requisiti che secondo la direttiva 38/2004 CE legittimano i

cittadini comunitari a soggiornare per più di tre mesi in uno stato diverso da quello di appartenenza hanno carattere tassativo. Ed hanno altresì carattere inderogabilmente tipico anche i documenti giustificativi che possono essere richiesti dalle autorità competenti ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione onde evitare che pratiche amministrative o interpretazioni divergenti costituiscano un indebito ostacolo all'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini (14° considerando direttiva CE 38/04).

Le ordinanze impugnate sono altresì illegittime nella parte in cui subordinano la registrazione anagrafica dei familiari extracomunitari di cittadini comunitari al rilascio da parte della questura della speciale carta di soggiorno prevista dall'art. 10 del D.Lgs n. 30 del 2007.

Infatti, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del predetto decreto, ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno sono tenuti a presentare solo un documento di identificazione, un documento che attesti la qualità di familiare di un cittadino comunitario e l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

La carta di soggiorno non costituisce, quindi, ai sensi della cennata disposizione un documento necessario per ottenere l'iscrizione anagrafica, avendo il legislatore ritenuto che, in tal caso, il familiare del cittadino comunitario avente titolo autonomo al soggiorno possa comprovare direttamente tale qualità all'Ufficiale dell'anagrafe.

In ordine alle verifiche disposte dal Comune per appurare la veridicità delle dichiarazioni attestanti la convivenza con il familiare UE avente autonomo diritto di soggiorno, valgono le considerazioni già fatte sopra circa il fatto che i predetti accertamenti devono avere carattere successivo e non possono costituire un ostacolo all'ottenimento della iscrizione.

In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata nella parte in cui subordina l'iscrizione anagrafica: *a)* dei cittadini extracomunitari alla dimostrazione della idoneità della situazione alloggiativa ed alla dimostrazione del possesso di un reddito annuo superiore al livello minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria qualora siano in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno; *b)* dei cittadini comunitari alla dimostrazione del possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione alla compartecipazione sanitaria senza tener conto della situazione personale dell'interessato, ed all'accertamento da parte del comune della veridicità di quanto dichiarato (salvo la successiva cancellazione in caso di falsità) e della liceità delle fonti di ricchezza dichiarate; *c)* dei familiari extracomunitari di cittadini comunitari alla presentazione della carta di soggiorno di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 30 del 2007.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Resta fermo l'onere di cui all'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell'art. 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del

2006, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione. Condanna il Comune di Brugherio al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 oltre IVA, c.p.a. e rimborso CU.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

(ALL. 5)

Angelo Falbo

Da: Segretario - Lecco
Inviato: giovedì 9 giugno 2011 19.13
A: Flavio Polano
Cc: Angelo Falbo
Oggetto: R: debito fuori bilancio

Autorizzo l'utilizzo del capitolo per l'impegno di spesa.
Grazie
Paolo Codarri



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 76 del 18/4/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OM



IL SEGRETARIO GENERALE

f

Da: Flavio Polano
Inviato: lunedì 6 giugno 2011 16:58
A: Segretario - Lecco
Cc: Angelo Falbo
Oggetto: debito fuori bilancio

Dovendo procedere alla stesura della delibera per riconoscere il debito fuori bilancio di € 3.308 relativo alle spese legali che il TAR di Milano ha riconosciuto alla controparte nella vertenza riguardante l'ordinanza Sindacale n. 355 per l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, chiedo l'autorizzazione formale ad utilizzare il capitolo 876 intervento 1.01.02.08. Ringrazio.
Il direttore
Flavio Polano

PROF. AVV. VITTORIO ANGIOLINI
*Docente di Diritto costituzionale
 nell'Università di Milano*

PROF. AVV. MARCO CUNIBERTI
*Associato di Diritto Pubblico
 dell'informazione nell'Università
 di Milano*

Avv. Luca Fokunas



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 186 del 18/1/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



IL SEGRETARIO GENERALE

Spett.le

Comune di Lecco
 Piazza Diaz, 1
 23900 Lecco

c.f. e P. Iva 00623530136

Alla c.a. Avv. Mario Pedrazzini

6

Preavviso di Fattura

Somme dovute ad Angiolini & Associati Studio Legale - associazione professionale,
 Via Chiossetto, 14 Milano, c.f. e P. Iva 04700180963.

La presente non costituisce fattura (art. 21 d.p.r. 633/72), regolare fattura verrà emessa
 al pagamento del corrispettivo secondo la normativa fiscale vigente.

Oggetto: ricorso n. 557/2008 al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
 sede di Milano, proposto da CGIL Camera del Lavoro Territoriale di Lecco e UIL
 Camera Sindacale Provinciale di Lecco contro Comune di Lecco e Ministero
 dell'Interno, per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Lecco n. 355
 del 31/12/2007 recante "attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di
 iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia
 igienico sanitaria e di pubblica sicurezza".

Spese liquidate con sentenza n. 1241/11	2.000,00
Spese generali 12,50%	250,00
Totale	2.250,00
Cassa Prev. Avv. 4%	90,00
Totale imponibile Iva	2.340,00
Iva 20%	468,00
Totale	2.808,00
Ritenute d'acconto	450,00
Totale netto	2.358,00
Contributo Unificato	500,00
Totale netto + Contributo Unificato	2.858,00

Si prega di effettuare il pagamento alle seguenti coordinate bancarie:

Angiolini & Associati Studio Legale

Banca Popolare di Milano, Ag. 18, Via Meravigli 2 - Milano

C/C 000013353 CONT. D. A/R. 00584 C.A.B. 01618.

IBAN: IT83D0558401618000000013353


Milano, 18 maggio 2011

Prof. Avv. Vittorio Angiolini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 25/07/11 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 09/08/11 ai sensi dell'art. 124, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 25/07/11



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri